PIEVE FOSCIANA
C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978
Prot.Generale n: 0003978 A
Data: 07/07/2026 Ora: 07.55
Classific.: 4-3-0

Deliberazione n. 122/2026/VSG

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 21 maggio 2026;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n.

C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978

149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Vista l'ordinanza n. 30/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo di attribuzione delle funzioni di controllo sulle relazioni di fine mandato;

Vista l'ordinanza del 15 maggio 2026, n.12, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Pieve Fosciana (LU) figura tra gli enti per i quali le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale sono stati fissati in data 24 e 25 maggio 2026, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026.

La convocazione dei comizi, in via anticipata rispetto alla scadenza ordinaria della consiliatura, si è resa necessaria a causa dello scioglimento del consiglio comunale (d.P.R. del 18 giugno 2025, cfr. G.U. n. 153 del 4/7/2025), a seguito di decesso del Sindaco in data 26 maggio 2025.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, fino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. In data 25 marzo 2026 è stata trasmessa a questa Sezione la relazione di fine mandato, sottoscritta in data 23 marzo 2026 dal Vicesindaco, nella qualità di Sindaco facente funzioni, e certificata dall'Organo di revisione in data 24 marzo 2026.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall'art.

C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978

11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

1.1. La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".

Come disposto dal più volte citato art. 4 del d. lgs. n. 149 del 2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: ***a)*** sistema ed esiti dei controlli interni; ***b)*** eventuali rilievi della Corte dei conti; ***c)*** azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; ***d)*** situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; ***e)*** azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come

C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978

parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f)* quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, nell'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura. Nel caso di scioglimento anticipato, invece, la certificazione deve avvenire nel termine di venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG citata, l'esame delle relazioni di fine mandato "*deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica*".

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC), sia a livello locale (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo

C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978

affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Infine, nell'ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.2. Al fine di rendere cogenti le predette disposizioni, il legislatore ha previsto, al comma 6 del citato art. 4, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del comune o per il segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC, hanno ulteriormente precisato che dal tenore letterale della normativa testé citata emerge con chiarezza la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; difatti, è solo la pubblicazione che dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di "controllo diffuso" da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici.

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha inoltre precisato come "*in assenza di un'espressa*

C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978

attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze".

2. Vertendosi in un'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il Comune di Pieve Fosciana rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 149/2011, in base la quale la sottoscrizione della relazione di fine mandato e la relativa certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal *"provvedimento di indizione delle elezioni"*.

L'espressione da ultima richiamata appare propria delle elezioni politiche per le quali, infatti, con un unico atto che è il d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Presidente dalla Repubblica fissa la data delle elezioni e convoca i comizi elettorali.

Un diverso procedimento è, invece, previsto nello svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali dalla legge 7 giugno 1991, n. 182 che distingue, affidandola ad organi diversi, la fase di fissazione della data per la celebrazione del turno annuale delle elezioni amministrative da quella di convocazione dei comizi elettorali.

Più in dettaglio, l'art. 3 della legge n. 182 del 1991 stabilisce che la data per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali è fissata dal Ministro dell'Interno non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di loro competenza indicati dalla legge.

Il procedimento sopra descritto evidenzia che si è in presenza di una fattispecie a formazione progressiva. Il decreto del Ministro dell'interno si limita a fissare la data dello svolgimento del turno annuale delle elezioni amministrative, senza essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale né comunicato ai Sindaci. Sono i Prefetti che, nell'ambito delle rispettive province e sulla base del decreto del Ministro dell'Interno, successivamente provvedono all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali da svolgere nel turno annuale di elezioni amministrative.

C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978

Pertanto, il riferimento all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 149 del 2011 ai "*venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni*", non può che avere quale dies a quo la data di comunicazione all'Ente del decreto di indizione delle elezioni (cfr. *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 273/2023/VSG, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 23/2022/DELC; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 35/2023/VSG; Sezione regionale di controllo per la Umbria, deliberazione n. 70/2021/VSG).

Nel caso di specie, le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali sono state fissate per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 con decreto del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2026; con successivo decreto del 9 marzo 2026 il Prefetto di Lucca ha convocato i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Provincia di Lucca, ivi indicati.

Sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che il Comune di Pieve Fosciana ha ottemperato agli adempimenti di redazione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 149/2011.

Difatti, la stessa - redatta secondo lo schema tipo approvato con il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 - è stata sottoscritta dal Vicesindaco, nella qualità di Sindaco facente funzioni ex art. 53 del d.lgs. n. 267 del 2000, in data 23 marzo 2026 e certificata dall'Organo di revisione in data 24 marzo 2026, nei termini di legge; la relazione risulta pubblicata sul portale istituzionale il 25 marzo 2026.

Il Collegio rileva inoltre che il contenuto della relazione risulta in linea con le prescrizioni dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo alle principali attività svolte durante il mandato, al sistema ed esiti dei controlli interni, , agli organismi partecipati, alla situazione finanziaria e patrimoniale, alla quantificazione della misura dell'indebitamento comunale, nonché ai rilievi della Corte dei conti. Nella relazione non risultano, tuttavia, dettagliatamente esposte le azioni intraprese per contenere la spesa

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

DELIBERA

- di dare atto del rispetto dei termini di redazione, sottoscrizione, certificazione da parte dell'Organo di revisione, trasmissione a questa Sezione, pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Pieve Fosciana;
- di dare atto che il contenuto della relazione di fine mandato riflette la struttura prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, come trasposta nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, fatta eccezione per il punto *"Azioni intraprese per contenere la spesa"* del citato decreto interministeriale.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Pieve Fosciana.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Relatore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 6 luglio 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)

C_G648 - - 1 - 2026-07-07 - 0003978

Documento firmato da: CRISTINA BALDINI In data: 06/07/2026
MARIO NISPI LANDI In data: 06/07/2026
ANNA PETA In data: 05/07/2026
Cdc - Corte dei Conti In data: 06/07/2026